

12/20

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 20

DATA: 30.06.2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE CATEGORIE E TARIFFE UNITARIE
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19,00 in una sala consiliare del Palazzo Comunale ed in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA (Misure urgenti-normativa COVID 19) ,che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		ADA DEBORA RISI		SI
ENNIO STEFANO POGGI	SI		IVAN ELFI		SI
REMO DORIGATI	SI		DONATO PILLA		SI
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n.11

Presenti N. 8

In carica n.11

Assenti : N. 3

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. MANUEL ACHILLE nella sua qualità di SINDACO Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e

verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il Segretario Comunale DR.GIOVANNI DE FEO;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento

CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto la nuova disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), validato dall'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla nuova metodologia ARERA.

CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli Unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, come riportato negli allegati "A" – "B" e "C" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti UNANIMI DEI PRESENTI espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.

Li 30.06.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole 49 COMMA 1 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

Li 30.06.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA


Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Li 30.06.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi



Comune di Romagnese

Provincia di Pavia
P.za Castello 1 - CAP 27050
C.F. 80004910206 - P. IVA 00475450185
Tel 038358001 - Fax 0272470484
E-Mail comune.romagnese@virgilio.it

Verbale n.49 del 29.06.2021

**PARERE sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 20
30.06.2021 DETERMINAZIONE CATEGORIE E TARIFFE UNITARIE
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2021.**

Il sottoscritto dott. Jacopo Marchetti, revisore dei Conti del Comune di ROMAGNESE (PV):

-Considerato che la disciplina TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15 bis del dl 34/2019;
- dall'art. 57 bis comma 1 lett. B) del dl 124/2019;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto la nuova disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Richiamato altresì l'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del dlgs 267/2000 , come modificato dall'art.3 del dl 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n.213/2012, il quale prevede che il Revisore esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

-vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

-visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economica finanziaria ai sensi dell'art.49 d.Lgs 267/2000 s.m.i.;

-Visto lo statuto comunale;

-visti il d.Lgs 267/2000, lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la determinazione categorie e tariffe unitarie componente TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2021 .

IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Jacopo Marchetti




TABELLA "A" allegata alla deliberazione di G.C. n. 20 del 30/06/2021

Determinazione costo complessivo del Servizio Rifiuti

Spese personale amministrativo e manutentivo	€ 30.360,33
Spese accertamento, riscossione, contenzioso	€ 14.166,15
Differenziata / ingombranti	€ 8.842,41
Spazzamento strade e piazza	€ 0,00
Servizio raccolta e trasporto compreso lavaggio cassonetti	€ 40.361,14
Servizio smaltimento rifiuto indifferenziato	€ 36.766,19
Servizio trattamento e riciclo rifiuto differenziato	€ 1.241,77
Costi generali Gestore	€ 11.140,12
Costo d'uso del capitale	€ 5.321,55
IVA indetraibile - Altri Costi - Conguagli Esercizi Precedenti	€ 11.931,93
Ricavi da CONAI e da vendita di materiali	-€ 942,25
TOTALE	€ 159.193,34
TOTALE SPESE	€ 159.193,34
- DETRAZIONE 0%	€ -
	€ 159.193,34
Gettito netto della tassa	€ 159.193,34
Tasso di copertura %	100,00

TABELLA "B" allegata alla deliberazione di C.C. del 30/06/2021

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	SUPERFICIE TASSABILE	INDICI		COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA	SUPERFICIE TEORICA (Col.2 x Col.5)
		DI QUANTITA'	DI QUALITA'		
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	121,736	1,35	0,95	1,2825	156126,0353
11 - ATT. ARTIGIANDI S. ETC.	340	0,80	1,2	0,96	326,4
13 - LOC. PERTIN. ABIT.-CANTINI.	14,848	0,4	1	0,4	5939,2
2 - SCUOLE MUS.BIBLI. ASS.	940	0,7	1	0,7	658
23 - CATA. E ART. IN SED. IND. D. DIVERSI	229	0,5	1,5	0,75	171,75
24 - NEGOZI ALIMENTARI	43	0,7	0,9	0,63	28,35
27 - 5-3 PANIFICI PASTICC.	71	0,7	0,9	0,63	44,73
28 - 5-4 MACELL. SALAMI. POLLERIE	213	0,7	0,9	0,63	134,19
29 - 5-6 BAR GELAT. BIRR. LATT. - ENERC. ALBERGHERI	1.135	0,7	0,9	0,63	715,05
30 - 5-6 RISTOR. PIZZ. TRATT.	473	0,7	0,9	0,63	298,62
33 - 5-9 ALTRI NEGOZI ALIMENT.	153	0,7	0,9	0,63	97,65
34 - 5-6 NEGOZI NON ALIMENTARI	257	0,7	0,9	0,63	161,91
37 - 3-3 CART. EDICOLE LIBR. COPIS	24	0,7	0,9	0,63	15,12
4 - 4-4 LAVORAZIONE METALLI	1.146	0,7	0,9	0,63	721,98
42 - FARMA. ERBOR. ART. SANITARI	55	0,7	0,9	0,63	34,65
45 - ALTRI NEG. NON ALIM. IN GENERE	18	0,7	0,9	0,63	11,34
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	122	0,5	0,9	0,45	59,40
5 - 6-3 OFF-STUDI PRIV. NON MEDIC.	128	0,5	0,9	0,45	57,60
47 - AGRICOLTORI	468	0,5	0,9	0,45	210,60
6 - LOC. AD A. SERVIZI PUBBL. PRIVA.	80	0,5	0,9	0,45	36,00
7 - 1-2 ARBE. AD USO PERTIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	76	0,5	0,5	0,25	19,00
TOTALE	142.570				163867,58

Determinazione della tariffa media teorica in relazione al diverso apposto tributario di ogni singola categoria:
COSTI DA COPRIRE CON LA TASSA
 ----- = **TARIFFA MEDIA TEORICA** =
 TOTALE COLONNA 6
 159193,34
 ----- = € 0,95976163636 €/mq
 163867,58

TOTALE MINORE GETTITO PRESUNTO PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI == € 5000
 per cui la **TARIFFA MEDIA TEORICA** deve essere maggiorata del 3,1408349% come risulta dal seguente rapporto:

MINOR GETTITO PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI X 100 ----- = 5000 X 100 ----- = 3,1408349%
 PROVENTE DA ASSICURARE CON LA TASSA 159193,34

TARIFFA MEDIA TEORICA AGGIORNATA 0,9899061658 €/mq

TABELLA "C" allegata alla deliberazione di C.C. n. 30 del 30/05/2021

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	TARIFFA UNITARIA MEDIA TEORICA		COEFFICIENTE PRODUTTIVITA' QUALI -QUANTITATIVO	TARIFFA UNITARIA (Col. 2 X col. 3)	SUPERFICI TASSABILI	PROVENTO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO (Col. 4 X col. 5)
	1	2				
1 - LOC. USO ABIT.	0,98990617	1,1573	1,145618	121736	139.453,00	
11 - ATT. ARTIG.INDUS. ETC.	0,98990617	1,9132	1,893888	340	643,92	
18 - LOC.PERTIN. ABIT. -CANTINE	0,98990617	1,0165	1,006240	14848	14.940,65	
2 - SCUOLE MUS.BIBL.ASS	0,98990617	0,5865	0,580580	940	545,75	
23 - CATH.-PART. INSEDI.INDUS.DIVERSI	0,98990617	1,7601	1,742334	229	398,99	
24 - NEGOZI ALIMENTARI	0,98990617	1,7601	1,742334	45	78,41	
27 - 5-3 PANIFICI PASTICC	0,98990617	1,9131	1,893789	71	134,46	
28 - 5-4 MACELLE, SALUMI, POLLERIE	0,98990617	1,9131	1,893789	213	403,38	
29 - 5-6B BAR, CIGAR, BIRRA, LATTI - ESERC. ALBERGHIERI	0,98990617	1,9131	1,893789	1135	2.149,45	
30 - 5-6C RISTOR. PIZZ. TRATT.	0,98990617	1,9131	1,893789	474	897,66	
33 - 5-9A ALTRI NEGOZI ALIMENTARI	0,98990617	1,9131	1,893789	155	293,54	
34 - 5-5 NEGOZI NON ALIMENTARI	0,98990617	1,9131	1,893789	257	486,70	
37 - 5-5C CART. EDICOLE, LIBR. COPIE	0,98990617	1,9131	1,893789	24	45,45	
4 - 4-3 LAVORAZIONE METALLI	0,98990617	1,9131	1,893789	1146	2.170,28	
42 - FARMA. ERBOR. ART. SANITARI	0,98990617	1,9131	1,893789	55	104,16	
45 - ALTRI NEG. NON ALIM. IN GENERE	0,98990617	1,9131	1,893789	18	34,09	
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	0,98990617	1,5422	1,526633	132	201,52	
5 - 6-3 UFF. STUDI PRIV. NON MEDIC.	0,98990617	1,6197	1,603351	128	205,23	
47 - AGRITURISMI	0,98990617	1,6197	1,603351	468	750,37	
6 - LOC. AD A. SERVIZI PUBBL. PRIVA.	0,98990617	1,4667	1,451895	80	116,15	
7 - 1-3- ARREE AD USO PERTIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	0,98990617	1,0331	1,022672	76	77,72	
				142570		
Totale proventi al lordo delle riduzioni e delle agevolazioni					164.140,87	
Riduzioni e detrazioni					5.000,00	
Importo dei proventi della tassa					159.140,87	

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

DOTT. MANUEL ACHILLE



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata **pubblicata all'albo pretorio** per giorni **15** consecutivi con decorrenza dal .

Addì.



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

Per copia conforme all'originale.

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il _____ **ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del**
D.LGS.N.267/2000.

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO